

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 19-1217

**DPR 20 marzo 2009, n. 81, DPR 20 marzo 2009, n. 89, DCR n. 10-35899 del 4 novembre 2014. Programmazione dell'offerta formativa: istituzione di sezioni aggiuntive di scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2015/2016 e/o completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto; approvazione modalità e termini di presentazione delle richieste da parte dei Comuni.**

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” indica all’art. 137 che restano allo Stato le funzioni relative alla determinazione e all’assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche, mentre all’art. 138 delega alle Regioni le funzioni in materia di programmazione e gestione del sistema scolastico dell’istruzione nei limiti delle risorse umane e finanziarie;
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 relativo al regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64 del decreto legge 25 giugno, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome e disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 regola l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia ai sensi dell’art. 64, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 ha ribadito la competenza delle regioni in materia di programmazione del dimensionamento della rete scolastica pubblica;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 21 marzo 2011 ha dichiarato illegittimi i commi 4 e 6 dell’articolo 2 del D.P.R. n. 89/2009 ed ha definito in capo alla Regione la competenza in merito all’istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni dell’infanzia;
- il comma 1 dell’art 1 della L. 10 marzo 2000 n. 62 definisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;
- il D.M. 18.12.1975 e s.m.i. relativo alle norme tecniche relative all’edilizia scolastica, compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, definisce alla tabella 5 gli indici standard di superficie della scuola dell’infanzia;
- il Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015, ha approvato il disegno di legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (D.D.L. "La Buona Scuola") che prevede, tra l’altro, nuove modalità di gestione dell’organico assegnato alle istituzioni scolastiche autonome;

dato atto che la Regione Piemonte:

- con la D.C.R. n. 10-35899 del 4 novembre 2014, relativa all’atto di indirizzo ed ai criteri per la definizione del piano di dimensionamento della rete scolastica piemontese per l’a.s. 2015/2016, ha definito –tra l’altro- indirizzi e criteri per l’istituzione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia;
- con la D.G.R. n. 32-846 del 29 dicembre 2014 rettificata con D.G.R. n. 21-915 del 19 gennaio 2015 ha approvato il piano di revisione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche del Piemonte per l’a.s. 2015/16, istituendo – tra l’altro- nuovi punti di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia statale;

preso atto che il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (M.I.U.R.):

- con la circolare n. 51 del 18 dicembre 2014, ha fornito indicazioni in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e di ogni ordine e grado per l'a.s. 2015/16, ed ha definito il 15 febbraio 2015 quale termine ultimo per la presentazione della richiesta di iscrizione da parte delle famiglie;
- con la circolare n. 6753 del 27 febbraio 2015, ha trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali lo schema di Decreto Interministeriale del M.I.U.R. di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2015-16 relativo alle scuole di ogni ordine e grado;

evidenziato che la citata D.C.R. n. 10-35899 del 4 novembre 2014 precisa che l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia riguarda:

- l'attivazione di sezioni aggiuntive presso scuole dell'infanzia già funzionanti o autorizzate nell'ambito del dimensionamento scolastico;
- il completamento orario delle sezioni a tempo ridotto, già funzionanti negli anni scolastici precedenti;

considerato che la citata D.C.R. n. 10-35899 del 4 novembre 2014 prevede che:

- la chiusura del servizio di scuola non statale con richiesta di attivazione del servizio di scuola statale presuppone, di norma, l'istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio;
- in caso di istituzione di nuove sezioni a seguito di chiusura di scuole dell'infanzia gestite direttamente dai comuni, per cui sia necessario un intervento articolato su più anni scolastici, si procederà sulla base di specifiche programmazioni, in accordo con la provincia di competenza e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (U.S.R. Piemonte);
- l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia per l'a.s. 2015/2016 sia autorizzata dalla Regione, sulla base delle istanze presentate dai comuni e fino a concorrenza delle risorse umane assegnate e disponibili, secondo i sottoindicati criteri in ordine di priorità:
  - comuni dove viene meno il servizio pubblico; in tal caso – di norma – sarà assegnato un numero di sezioni corrispondenti a quello del plesso soppresso, è fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo riguardante la programmazione pluriennale in caso di scuole dell'infanzia gestite direttamente dai comuni;
  - completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto nell'a.s. 2014/2015 e precedenti;
  - scuole con allievi in lista di attesa in ordine decrescente rispetto alla lista medesima, con riserva del 30% dei posti ai comuni il cui territorio è montano, ai comuni situazione di marginalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-10104 del 21 novembre 2008, sulla base delle richieste accoglibili; sia prioritariamente assegnata una nuova sezione a tutte le scuole aventi diritto e solo successivamente ulteriori eventuali sezioni a scuole che ne abbiano richieste più di una e ne abbiano i requisiti, salvo specifiche programmazioni in sede locale autorizzate dalla Regione;
- sia in caso di attivazione di sezioni aggiuntive, sia in caso di completamento di sezioni già funzionanti, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.R. 81/2009, la scuola dell'infanzia interessata debba presentare una lista di attesa o un numero di alunni iscritti per l'a.s. 2015/16 non inferiore a 18 bambini (esclusi gli alunni nati fra il 1.1.2013 e il 30.4.2013), eventualmente derivante anche da scuole viciniori appartenenti alla medesima autonomia;
- il Comune che presenta richiesta debba assumersi gli oneri derivanti dall'eventuale istituzione della nuova sezione di scuola dell'infanzia, garantire la disponibilità dei locali in cui sarà ospitata la nuova sezione entro l'avvio dell'a.s. 2015/16 ed attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio che ospiterà la nuova sezione, secondo la normativa vigente;
- sia comunque garantita l'autorizzazione al funzionamento di nuove sezioni in tutte le province, ove sussista almeno una domanda ammissibile;

- in caso di sezione aggiuntiva, siano attivate consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di valutare la richiesta dell'utenza in considerazione dell'offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie;
- i termini e le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni sia definita da parte della Giunta Regionale successivamente alla data di scadenza delle iscrizioni all'a.s. 2015/16;

considerato che:

- il Protocollo d'Intesa approvato D.G.R. n. 15-4651 del 1 ottobre 2012 e sottoscritto in data 15 ottobre 2012 tra la Regione Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, la Provincia di Torino, e la Città di Torino in merito alla statalizzazione di alcune scuole dell'infanzia del Comune di Torino prevede che l'attivazione delle sezioni concordate nell'a.s. 2015/16 avvenga nell'ambito della disponibilità dell'organico di diritto;
- sia il Protocollo d'Intesa approvato con D.G.R. n. 33-6653 dell'11 novembre 2013 e sottoscritto in data 9 dicembre 2013 tra la Regione Piemonte, USR per il Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune di Alessandria in merito alla statalizzazione di alcune scuole dell'infanzia del Comune di Alessandria sia il Protocollo d'Intesa approvato con D.G.R. n. del 30-741 del 5.12.2014 e sottoscritto in data 8 gennaio 2015 tra la Regione Piemonte, USR per il Piemonte, Provincia di Novara e Comune di Novara in merito alla statalizzazione delle scuole dell'Infanzia "Prof. Sulas" e "Via Pianca", prevedono che l'attivazione delle sezioni concordate per l'a.s. 2015/16 avvenga prioritariamente nell'ambito dell'assegnazione dell'organico di diritto, e – qualora la disponibilità di tale organico non fosse sufficiente- nell'ambito dell'organico di fatto;

rilevato che, al fine della programmazione dell'offerta formativa aggiuntiva della scuola dell'infanzia per l'a.s. 2015/16, occorre procedere alla definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle richieste, da parte dei Comuni, relative alla istituzione di sezioni aggiuntive di scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2015/2016 e/o al completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto nell'a.s. 2014/15 e precedenti;

considerato che le modalità, i termini di presentazione delle richieste e le precisazioni indicati di seguito sono stati condivisi e concordati con l'U.S.R. Piemonte, in quanto titolare dell'assegnazione delle risorse umane, al fine di prevedere una efficace gestione dell'organico per l'a.s. 2015-16, in funzione delle esigenze didattiche ed organizzative delle istituzioni scolastiche autonome, anche in vista dell'applicazione delle nuove previsioni normative contemplate dal D.D.L. "La Buona Scuola";

ritenuto, pertanto, di definire le modalità ed i termini per la presentazione di tali richieste, come segue:

- la richiesta di istituzione di nuove sezioni deve essere presentata dal Comune sede di scuola dell'infanzia, utilizzando apposito modulo di richiesta, da predisporre a cura della struttura competente;
- il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e deve essere altresì sottoscritto, per presa visione e accettazione, dal dirigente della istituzione scolastica a cui la scuola fa riferimento nell'a.s. 2014-15;
- ciascun modulo di richiesta e tutta la relativa documentazione devono essere inviati entro il 08/05/2015:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• via posta elettronica certificata (PEC)* a <a href="mailto:coesionesociale@cert.regione.piemonte.it">coesionesociale@cert.regione.piemonte.it</a>  <i>*(in formato non editabile e nei limiti dei requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle di PEC delle Direzioni regionali consultabili al seguente indirizzo:  <a href="http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm">http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm</a>)</i> </li> </ul>	farà fede la data di invio	oppure
<ul style="list-style-type: none"> <li>• via posta con raccomandata a/r alla Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, Settore Istruzione, Via Meucci 1 - 10121 Torino</li> </ul>	farà fede unicamente il timbro postale di partenza	

ritenuto di specificare che non saranno ammissibili le richieste:

- che saranno inviate oltre i termini indicati o con modalità diverse da quelle sopra indicate;
- che prevedano l'attivazione di un nuovo punto di erogazione del servizio;

ritenuto, inoltre, che il Comune, all'atto di presentazione della richiesta di attivazione di sezione aggiuntiva presso scuole dell'infanzia già funzionanti o presso i nuovi punti di erogazione del servizio autorizzati con D.G.R. n. 32-846 del 29 dicembre 2014 rettificata con D.G.R. n. 21-915 del 19 gennaio 2015 - con le modalità definite con Determinazione Dirigenziale della struttura competente dovrà:

- garantire la disponibilità dei locali entro il 1 settembre 2015, data di avvio dell'a.s. 2015/16 (anche tramite il completamento di lavori già approvati, dotati di copertura finanziaria e autorizzati dall'ASL competente);
- impegnarsi ad assumere gli oneri derivanti dall'eventuale istituzione della nuova sezione di scuola dell'infanzia;

ritenuto di specificare, altresì, che per la determinazione della lista di attesa minima ai sensi della normativa vigente e della predisposizione dell'elenco delle scuole in ordine decrescente rispetto alla lista medesima, da effettuarsi eventualmente anche tramite riscontro nominativo degli alunni:

- saranno applicati i parametri indicati dal D.P.R. n. 81/2009 e s.m.i. per definire l'effettiva lista d'attesa del punto di erogazione presso il quale si richiede l'attivazione della sezione aggiuntiva, eventualmente considerando anche la lista d'attesa di scuole viciniori appartenenti alla medesima autonomia, anche sulla base delle richieste delle famiglie;
- in caso di lista d'attesa comunale, l'effettiva lista d'attesa sarà definita a seguito di esaurimento di tutti i posti disponibili nei punti di erogazione attivi presenti nel Comune, e valutando la distribuzione degli alunni rimanenti come sopra indicato, tenuto conto delle richieste delle famiglie;
- in caso il numero di alunni ospitabili ai sensi della normativa sull'edilizia scolastica risulti inferiore al numero massimo previsto dal D.P.R. sopra citato, la determinazione della lista d'attesa sarà effettuata sulla base del numero massimo di alunni ospitabili nelle aule, per ciascun punto di erogazione preso in considerazione;

ritenuto, infine, di:

- dare atto che, in fase di programmazione, potranno essere attivate consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di valutare la richiesta dell'utenza in considerazione dell'offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie;
- demandare al Settore Istruzione della Direzione Regionale Coesione Sociale, la definizione e l'approvazione di apposito modulo di richiesta, le relative istruzioni per la compilazione e la documentazione da allegare, nonché l'adozione di ogni altro atto necessario all'attuazione della presente Deliberazione;

in attuazione della D.C.R. n. 10-35899 del 4 novembre 2014, con successivo Deliberazione della Giunta Regionale, che verrà approvata entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione delle richieste, sarà approvato l'elenco delle nuove sezioni autorizzate nonché l'elenco delle sezioni non autorizzate e le relative motivazioni del diniego;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

evidenziato che l'autorizzazione delle nuove sezioni da parte della Regione sarà effettuata fino a concorrenza delle risorse umane disponibili, determinata dall'U.S.R. Piemonte in sede di organico di fatto;

*delibera*

-di approvare le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste, da parte dei Comuni, relative alla istituzione di sezioni aggiuntive sezioni di scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2015/2016 e/o al completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto nell'a.s. 2014/15 e precedenti, come segue:

- la richiesta di istituzione di nuove sezioni deve essere presentata dal Comune sede di scuola dell'infanzia, utilizzando apposito modulo di richiesta;
- il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e deve essere altresì sottoscritto, per presa visione e accettazione, dal dirigente della istituzione scolastica a cui la scuola fa riferimento nell'a.s. 2014-15;
- ciascun modulo di richiesta e tutta la relativa documentazione devono essere inviati entro il 08/05/2015:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• via posta elettronica certificata (PEC) * a coesionesociale@cert.regione.piemonte.it *(in formato non editabile e nei limiti dei requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle di PEC delle Direzioni regionali consultabili al seguente indirizzo: <a href="http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm">http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm</a>)</li> </ul>	farà fede la data di invio	oppure
<ul style="list-style-type: none"> <li>• via posta con raccomandata a/r alla Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, Settore Istruzione, Via Meucci 1 - 10121 Torino</li> </ul>	farà fede unicamente il timbro postale di partenza	

che non saranno ammissibili le richieste:

- che perverranno oltre i termini indicati o con modalità diverse da quelle sopra indicate;
- che prevedano l'attivazione di un nuovo punto di erogazione del servizio;

che il Comune, all'atto di presentazione della richiesta di attivazione di sezione aggiuntiva presso scuole dell'infanzia già funzionanti o presso i nuovi punti di erogazione del servizio autorizzati con D.G.R. n. 32-846 del 29 dicembre 2014 rettificata con D.G.R. n. 21-915 del 19 gennaio 2015 - con le modalità definite con Determinazione Dirigenziale della struttura competente dovrà:

- garantire la disponibilità dei locali entro il 1 settembre 2015, data di avvio dell'a.s. 2015/16 (eventualmente tramite il completamento di lavori già approvati, dotati di copertura finanziaria e autorizzati dall'ASL competente);
- impegnarsi ad assumere gli oneri derivanti dall'eventuale istituzione della nuova sezione di scuola dell'infanzia;

che, per la determinazione della lista di attesa minima, ai sensi della normativa vigente, e della predisposizione dell'elenco delle scuole in ordine decrescente rispetto alla lista medesima, da effettuarsi eventualmente anche tramite riscontro nominativo degli alunni:

- saranno applicati i parametri indicati dal D.P.R. n. 81/2009 e s.m.i. per definire l'effettiva lista d'attesa del punto di erogazione presso il quale si richiede l'attivazione della sezione aggiuntiva, eventualmente considerando anche la lista d'attesa di scuole viciniori appartenenti alla medesima autonomia, tenuto conto delle richieste delle famiglie;
- in caso di lista d'attesa comunale, l'effettiva lista d'attesa sarà definita a seguito di esaurimento di tutti i posti disponibili nei punti di erogazione presenti nel Comune e valutando la distribuzione degli alunni rimanenti come sopra indicato, tenuto conto delle richieste delle famiglie;
- in caso il numero di alunni ospitabili ai sensi della normativa sull'edilizia scolastica risulti inferiore al numero massimo previsto dal D.P.R. sopra citato, la determinazione della lista d'attesa sarà effettuata sulla base del numero massimo di alunni ospitabili nelle aule, per ciascun punto di erogazione preso in considerazione;

che, in fase di programmazione, potranno essere attivate consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di valutare la richiesta dell'utenza in considerazione dell'offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie;

-di dare atto che, in attuazione della D.C.R. n. 10-35899 del 4 novembre 2014, entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione delle richieste, con Deliberazione della Giunta Regionale sarà approvato l'elenco delle nuove sezioni autorizzate nonché l'elenco delle sezioni non autorizzate e le relative motivazioni del diniego;

-di demandare al Settore Istruzione della Direzione Regionale Coesione Sociale la definizione e l'approvazione di apposito modulo di richiesta, le relative istruzioni per la compilazione e la documentazione da allegare, nonché l'adozione di ogni altro atto necessario all'attuazione della presente Deliberazione.

La presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)